

DELIBERAZIONE 27 GIUGNO 2023

280/2023/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA NAPO.LI. ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE IDENTIFICATA CON CODICI DI RINTRACCIABILITÀ 302106841

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1256^a riunione del 27 giugno 2023

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2019/944/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, commi 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione dell'Autorità 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Con reclamo presentato in data 13 settembre 2023 (prot. Autorità 40623 del 13 settembre 2023), Napo.Li. Energia S.r.l. (di seguito anche: reclamante o Napo.li) ha contestato a e-distribuzione S.p.A. (di seguito: gestore o e-distribuzione) la decadenza del preventivo di connessione avente codice di rintracciabilità 302106841;
2. con nota del 15 settembre 2023 (prot. 41461), l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con nota del 3 ottobre 2023 (prot. Autorità 46933 del 4 ottobre 2023), il gestore ha presentato la propria memoria difensiva;
4. con nota del 6 ottobre 2023 (prot. Autorità 48047 del 7 ottobre 2023), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
5. in data 17 giugno 2023, la Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha trasmesso il proprio parere tecnico, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

6. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - l’articolo 1, comma 1.1, lettera p), secondo cui l’impianto per la connessione è l’insieme degli impianti realizzati a partire dal punto di inserimento sulla rete esistente, necessari per la connessione alla rete di un impianto di produzione. L’impianto per la connessione è costituito dall’impianto di rete per la connessione e dall’impianto di utenza per la connessione;
 - l’articolo 1, comma 1.1, lettera q), secondo cui l’impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto di connessione;
 - articolo 1, comma 1.1, lettera r), secondo cui l’impianto di utenza per la connessione è la porzione di impianto per la connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del richiedente. L’impianto di utenza per la connessione, a sua volta, può essere distinto in:
 - una parte interna al confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione fino al medesimo confine di proprietà o al punto di connessione qualora interno al predetto confine di proprietà;
 - una parte compresa tra il confine di proprietà dell’utente a cui è asservita la connessione e il punto di connessione. Nel caso in cui il punto di connessione è interno al confine di proprietà, tale parte non è presente;
 - l’articolo 9, comma 3, secondo cui, tra l’altro, entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi

compreso il progetto dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora la medesima dichiarazione non sia inviata al gestore di rete entro le tempistiche precedentemente indicate, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche previste dal medesimo comma 3 dell'articolo del TICA. In caso contrario il preventivo decade;

- l'articolo 9, comma 5, secondo cui, tra l'altro, entro 90 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di accettazione del preventivo, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora la medesima dichiarazione non sia inviata al gestore di rete entro le tempistiche precedentemente indicate, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche previste dal medesimo comma 5 dell'articolo 9 del TICA. In caso contrario il preventivo decade;
- l'articolo 9, comma 6, secondo cui, tra l'altro, entro 60 giorni lavorativi, per connessioni in media tensione, dalla data di ricevimento dell'accettazione del preventivo, il gestore di rete è tenuto a presentare, dandone contestuale informazione al richiedente, le eventuali richieste di autorizzazione in capo al medesimo gestore per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, comprensive di tutta la documentazione necessaria;
- l'articolo 9, comma 8, secondo cui il gestore di rete consente al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di rete per la connessione. Il gestore di rete può consentire al richiedente, previa istanza di quest'ultimo presentata all'atto dell'accettazione del preventivo, di curare anche gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per gli eventuali interventi sulla rete esistente. In tali casi, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio delle procedure

autorizzative per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria con le stesse modalità e tempistiche previste dal comma 5 dell'articolo 9 del TICA, al netto delle tempistiche previste dal comma 9 dell'articolo 9 del TICA;

- l'articolo 9, comma 9, secondo cui nei casi previsti dal comma 8 dell'articolo 9 del TICA, il richiedente è responsabile di tutte le attività correlate alle richieste di autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, ivi inclusa la predisposizione della documentazione ai fini delle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti;
- l'articolo 16 che disciplina la realizzazione in proprio dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti nel caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento.

QUADRO FATTUALE:

7. In data 14 settembre 2020 il reclamante presentava allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Teano istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/11;
8. in data 21 giugno 2021, il reclamante inoltrava al gestore domanda di connessione, per un impianto di produzione da fonte solare per una potenza in immissione richiesta di 993,6 kW, sito in Contrada Palmieri, SNC Teano (CE);
9. in data 7 ottobre 2021, il gestore emetteva il preventivo di connessione alla rete MT per il suddetto impianto, assegnando il codice di rintracciabilità 302106841;
10. in data 10 dicembre 2020, il reclamante corrispondeva al gestore l'importo di € 15.447,52 in relazione alla citata pratica di connessione;
11. in data 11 dicembre 2021, il reclamante accettava il suddetto preventivo comunicando al gestore di avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di rete ai sensi dell'art. 16 del TICA, nonché di curare tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere;
12. in data 21 dicembre 2021 il gestore inviava al produttore copia del contratto di realizzazione dell'impianto di rete per la connessione ai sensi degli artt. 16.1 e 16.2 del TICA da stipulare prima della Comunicazione di Inizio dei Lavori;
13. in data 20 aprile 2022, il gestore sollecitava il reclamante ad inviare entro il termine di 30 giorni "...la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la richiesta di avvio dell'iter autorizzativo così come previsto dall'art. 9 del TICA...";
14. in data 20 aprile 2022, il reclamante trasmetteva al gestore la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo al Comune di Teano e l'indizione della relativa Conferenza di Servizi;

15. in data 11 giugno 2022, il gestore comunicava al reclamante la decadenza della pratica di connessione 302106841 per violazione dell'art 9.3 del TICA, *“in quanto non è stata inviata la comunicazione attestante l'avvio dell'iter autorizzativo relativo al procedimento unico di cui al decreto legislativo n. 387/03 entro la tempistica di cui al nostro sollecito del 20/04/2022”*;
16. in data 22 giugno 2022, il reclamante comunicava al gestore che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo era stata già trasmessa in data 20 aprile 2022;
17. in data 6 luglio 2022, il reclamante trasmetteva al gestore il *“progetto esecutivo per l'installazione di conduttura elettrica interrata in media tensione, per il trasporto di 2 Mw di energia elettrica”*;
18. in data 29 luglio 2022, il reclamante chiedeva al gestore l'annullamento della decadenza del preventivo di connessione 302106841;
19. in data 26 agosto 2022, il gestore confermava la decadenza del preventivo di connessione.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

20. Il reclamante ritiene che non sussista alcun inadempimento che possa giustificare la decadenza del preventivo di connessione 30210684 in quanto *“...l'operato della E-distribuzione è illegittimo [...] perché commina la decadenza per un inadempimento non sanzionato dal TICA...”*;
21. ad avviso di Napo.li, alla fattispecie oggetto di reclamo non si deve applicare il comma 3 ma il comma 5 dell'articolo 9 del TICA, in base al quale *“...è necessario trasmettere al gestore a pena di decadenza unicamente la dichiarazione sostitutiva attestante la presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo prescelto...”* L'art. 9.5 [del TICA, NdR] non prevede, quindi, in alcun modo una comminatoria di decadenza connessa alla mancata preventiva trasmissione del progetto di rete al distributore per la relativa validazione e nessun'altra norma del TICA connette automatici effetti decadenziali per eventuali ritardi o inadempimenti da parte del produttore relativi alla validazione del progetto. Tanto è vero che l'invio del sollecito propedeutico alla successiva comminatoria di decadenza – passaggio procedimentale essenziale per esercitare il potere di decadenza – è previsto solo dall'art. 9.5 [del TICA, NdR] con riferimento alla dichiarazione sostitutiva relativa all'avvio del procedimento autorizzativo.

Nel caso di specie, la ditta:

- *ha attivato l'iter di PAS (non il procedimento unico);*
- *a fronte del sollecito del 20.04.2022, ha trasmesso nella stessa giornata del 20.04 la dichiarazione sostitutiva attestante l'avvio del procedimento autorizzativo allegandovi copia dell'atto di convocazione della conferenza dei servizi da parte [...] del Comune di Teano.*

Pertanto, la ditta ha pienamente rispettato il disposto dell'art. 9.5 del TICA...”;

22. il reclamante, sottolinea che *“...non ha mai dedotto di non essere a conoscenza della necessità del benessere sul progetto di rete (tanto è vero che lo ha trasmesso*

- in data 06.07.22 e prima di sapere le reali motivazioni della decadenza di cui è stata resa edotta a fine agosto 2022) , ma ha chiaramente eccepito che nessuna norma né la comunicazione del 20.04.22 né tanto meno la lettera di accettazione del preventivo del 11.12.21 o la comunicazione del 21.12.21 del Gestore contengono l'impegno a presentare il progetto di rete preliminarmente entro uno specifico lasso temporale né tanto meno una decadenza connessa a tale adempimento entro un tempo perentoriamente fissato...”;*
23. Napo.li, inoltre, evidenzia come “...*La comunicazione di decadenza inviata in data 11.06.22 è stata basata unicamente (ed erroneamente) sul mancato invio della dichiarazione sostitutiva...*”, mentre “...*Solo a seguito delle contestazioni di cui alla nota del 29.07.22, il Gestore di rete ha aggiunto la circostanza che non sarebbe stato trasmesso preventivamente il progetto da validare, introducendo quindi per la prima volta un aspetto nuovo mai citato prima...*”;
24. il reclamante ritiene, dunque, che il contegno del gestore sia “...*illegittimo in quanto viziato da un'integrazione postuma delle motivazioni della decadenza diverse da quelle oggetto di sollecito del 20.04.22 e di decadenza del 11.06.22, motivazioni che avrebbero potuto e dovuto essere inserite nella preventiva interlocuzione con l'operatore...*”;
25. in conclusione, il reclamante ritiene che “*La decadenza del 11.06.22 pertanto è illegittima in quanto, per un verso, basata su presupposti inesistenti (mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva in realtà inviata dall'operatore il 20.04.22) e, per altro verso, integrata con motivazioni postume - che oltre ad essere erronee - sono contrarie ai canoni di diligenza professionale ed ai principi generali di collaborazione, buona fede oggettiva e correttezza.*”;
26. pertanto, Napo.li chiede “...*l'accoglimento del reclamo con conseguente annullamento del provvedimento di decadenza della pratica di connessione...*”

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

27. Il gestore ritiene che qualora il produttore dichiarerà, come nella fattispecie oggetto del reclamo, di voler curare in proprio tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste per la realizzazione delle opere di connessione, la disciplina applicabile sia quella dell'articolo 9, comma 3 del TICA, secondo cui, preliminarmente alla comunicazione di avvio iter, il produttore medesimo deve sottoporre a validazione del distributore il progetto definitivo da portare in autorizzazione;
28. e-distribuzione, pertanto, conferma la legittimità del proprio operato “...*atteso che la mancata presentazione del progetto di rete per la preventiva validazione da parte di ED ha comportato il mancato accoglimento della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, presentata dal reclamante in data 20.04.2022 ed attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, con la conseguente dichiarazione di annullamento della pratica in oggetto...*”;
29. il gestore evidenzia, inoltre, come per la realizzazione delle opere di connessione “...*in data 11/12/2021, il reclamante ha sottoscritto la lettera di accettazione del*

- preventivo...nella quale ha dichiarato di impegnarsi “a sottoporre preliminarmente a e-distribuzione S.p.A., per il benessere tecnico, il progetto delle opere necessarie alla connessione”. Tale impegno è esplicitamente richiesto dal gestore qualora il produttore, come nel caso di specie, decida di gestire in proprio l’iter autorizzativo mediante procedimento unico ovvero sia nel caso di autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. 387/2003, sia nel caso di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex. D.Lgs.28/2011 ...”;*
30. *in particolare, e-distribuzione ritiene che la “...ratio della preventiva validazione del progetto di rete redatto dal produttore, ad opera del Gestore di rete, prima della sua presentazione alla Pubblica Amministrazione competente nell’ambito dell’iter autorizzativo prescelto, attiene all’esigenza riconducibile alla successiva acquisizione, da parte del medesimo Gestore di Rete, delle opere di rete realizzate dal richiedente, atteso che le suddette infrastrutture saranno ricomprese appieno negli asset per l’espletamento del servizio pubblico di distribuzione e trasmissione dell’energia elettrica...”;*
31. *pertanto, secondo il gestore “Non si tratta ... di un elemento nuovo ovvero di una “integrazione postuma”, come asseritamente sostenuto dal reclamante, atteso che la dichiarazione sostitutiva non è stata legittimamente ritenuta idonea proprio in ragione dell’accertata assenza del progetto di rete preventivamente validato da ED, come espressamente richiesto in fattispecie speculari a quelle oggetto del reclamo”;*
32. *a tal proposito e-distribuzione rileva come la fattispecie oggetto di reclamo sia assimilabile a quella decisa dall’Autorità con deliberazione 42/2019/E/eel; in particolare il gestore evidenzia che con tale decisione“...si è ribadita la posizione in base alla quale la procedura autorizzativa di cui alla citata PAS non risulta validamente avviata nel rispetto delle prescrizioni dell’articolo 9 del TICA laddove l’avvio del procedimento autorizzativo, seppur azionato entro il termine previsto dal TICA, risultasse carente di un necessario documento, parimenti richiesto dal TICA, ossia il progetto dell’impianto di rete validato dal gestore. La conseguenza di tale ragionevole assunto, quindi, coincide con la legittima decadenza della pratica di connessione operata dal Gestore di Rete...”.*
33. *in conclusione, e-distribuzione conferma la legittimità del proprio operato, confidando che il reclamo sia respinto.*

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

34. *Ai fini della risoluzione della presente controversia occorre stabilire se e-distribuzione abbia legittimamente o meno disposto la decadenza del preventivo in oggetto in considerazione degli obblighi previsti in capo al richiedente la connessione (il reclamante, nel caso in oggetto) dall’articolo 9 del TICA in materia di coordinamento delle attività ai fini dell’ottenimento delle autorizzazioni;*
35. *preliminarmente si evidenzia che l’articolo 9 del TICA definisce le diverse fasi e le relative tempistiche che il richiedente la connessione deve rispettare, pena la decadenza del preventivo, ai fini del coordinamento delle diverse attività previste*

dall'iter di connessione ai sensi del TICA e dalla normativa autorizzativa vigente per l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dell'impianto di produzione e dell'impianto di utenza per la connessione – entrambi di competenza del richiedente la connessione – ed eventualmente anche per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti);

36. in particolare, si osserva che nel caso dell'iter di connessione oggetto del presente reclamo - considerando che il reclamante ha dichiarato, in data 11 dicembre 2021, di curare, tra l'altro, *“tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio delle opere di rete (impianto di rete e interventi su rete esistente e/o sviluppo) per la connessione”* - trova applicazione anche quanto previsto dal comma 8, dell'articolo 9 del TICA;
37. in base alla citata disposizione, tra l'altro, il richiedente è tenuto a presentare la richiesta di avvio dell'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione, ed eventualmente per gli eventuali interventi sulla rete esistente, comprensiva di tutta la documentazione necessaria, con le medesime modalità e tempistiche previste dal comma 5 dell'articolo 9 del TICA (90 giorni lavorativi dall'accettazione del preventivo per la richiesta di connessione in oggetto relativa alla connessione in media tensione), al netto delle tempistiche di cui dal comma 9 dell'articolo 9 del TICA;
38. pertanto, il reclamante avrebbe dovuto avviare l'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione (al netto delle eventuali tempistiche previste dal comma 9 dell'articolo 9 del TICA) entro la data del 19 aprile 2022;
39. ciò posto dalla documentazione acquisita agli atti risulta invece che il reclamante ha trasmesso al gestore solo in data 6 luglio 2022 il progetto relativo all'impianto di rete per la connessione per il quale avrebbe dovuto avviare il relativo iter autorizzativo entro la predetta data del 19 aprile 2022 (al netto della citata eventuale “sospensiva” prevista dal comma 9 dell'articolo 9 del TICA);
40. pertanto, è accertato che:
 - Napo.li non ha rispettato le tempistiche per l'avvio dell'iter autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di rete per la connessione che il comma 8 dell'articolo 9 del TICA pone a carico del richiedente la connessione;
 - conseguentemente, il gestore, applicando quanto previsto dai commi 5 e 8 dell'articolo 9 del TICA, ha correttamente disposto la decadenza del preventivo in parola;
41. ogni altra argomentazione delle parti non espressamente esaminata dal Collegio è stata ritenuta irrilevante ai fini della decisione e, comunque, inidonea a supportare una diversa conclusione;
42. pertanto, ritenuto che sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo risulta infondato

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Napo.Li. Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.A., in relazione alla pratica di connessione avente codice di rintracciabilità 302106841;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all’articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

27 giugno 2023

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini